

N. 00300/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00015/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna  
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 15 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da: \*\*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Caldarola e Davide Ferrari, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar in Parma, Piazzale Santafiora, 7;

**contro**

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., Questura di Reggio Emilia, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Bologna, Via Guido Reni 4;

**per l'annullamento**

del provvedimento del 30 agosto 2014 con il quale il Questore di Reggio Emilia ha respinto l'istanza del ricorrente tesa ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;  
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;  
Viste le memorie difensive;  
Visti tutti gli atti della causa;  
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2015 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### **FATTO e DIRITTO**

Il ricorrente impugnava il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato motivato sulla base della sua presunta irreperibilità.

Faceva presente a tal fine di essere presente nel nostro territorio dal 1999 tanto da poter essere assimilato ad un soggiornante di lungo periodo e che aveva presentato domanda di rinnovo del permesso che scadeva il 15.2.2014; aveva effettuato i rilievi dattiloscopici nel febbraio 2014 e nel settembre dello stesso anno chiedeva alla Questura tramite il suo legale l'esito della domanda segnalando anche che aveva cambiato residenza. Veniva a conoscenza, però, che la sua istanza era stata respinta per irreperibilità.

Nell'unico motivo di ricorso si lamenta l'assenza di un avviso ex art. 10 bis L. 241/1990 e la mancanza di una prova di quali tentativi fossero stati effettuati per rintracciare il ricorrente

visto oltretutto che non sono stati rispettati i tempi procedurali previsti per legge.

Anche laddove il ricorrente avesse sbagliato nel non comunicare tempestivamente il cambio di residenza, il non averlo rintracciato non può divenire un motivo sufficiente per negare il rinnovo del permesso quando sussistono tutti gli altri requisiti per concederlo.

Il Ministero dell'Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 29.1.2015 veniva accolta l'istanza cautelare, invitando l'amministrazione ad una nuova valutazione dell'istanza tenendo conto che in ogni caso la nuova residenza era stata comunicata.

Successivamente all'ordinanza cautelare il ricorrente cambiava nuovamente residenza poiché andava ad abitare presso il figlio e comunicava tempestivamente la variazione, ma la Questura di Reggio Emilia non ha dato esecuzione all'ordinanza che aveva accolto ai fini del riesame.

Se la Questura avesse adempiuto con ogni probabilità ci troveremmo di fronte ad una sopravvenuta carenza di interesse per concessione del permesso di soggiorno, l'inerzia, invece, dell'Amministrazione non può che determinare un annullamento del provvedimento, affinché la Questura proceda nuovamente ad esaminare l'istanza del ricorrente.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, **lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.**

Condanna il Ministero dell'Interno alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.000,00 oltre C.P.A. ed I.V.A. e con restituzione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Michele Perrelli, Presidente

Ugo De Carlo, Primo Referendario, Estensore

Marco Poppi, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/11/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)